

La nuova definizione delle liti tributarie

BRESCIA Con la recente manovra economica estiva il Governo ha riproposto una sanatoria delle liti fiscali pendenti, già vista, in forma più ampia, nella Legge 282/2002. L'art.39 comma 12 del D.L. 98/2011 concede al contribuente la possibilità di chiudere le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio.

La lite deve avere per oggetto atti impositivi in genere come avvisi di accertamento o atti aventi funzione sanzionatoria. Il valore della lite si riferisce al tributo accertato con esclusione di interessi e sanzioni. Se la lite ha per oggetto solo sanzioni, il valore si riferisce alle stesse. Se il valore è di importo fino a 2.000 euro, la lite si chiude con il versamento di 150 euro. Se il valore è di importo superiore a 2.000 euro, la lite si chiude con il versamento di un importo pari al: 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Ufficio nell'ultima od unica pronuncia giurisdizionale; 30% del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora in primo grado e non sia stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale; 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima od unica pronuncia giurisdizionale. In caso di pronuncia parziale, si applicherà il 10% ed il 50% sulle rispettive parti di soccombenza. Gli importi così determinati dovranno essere versati entro il 30 novembre 2011 e la domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali pendenti che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Fino alla stessa data sono inoltre sospesi i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Gianantonio Poli